

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.14 ANNO 2026

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerato che l'appartamento sito in via Decima Gualdaria n.98 Borgo Maggiore, distinto catastalmente al Foglio di Mappa 20 Particella n.211 Subalterni 1, 2, 3 e 4, è stato interessato da un incendio divampato nella prima mattinata odierna;

viste le operazioni di spegnimento e gli interventi di prima messa in sicurezza dell'area operati dalla Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile e delimitata fin da subito l'area;

considerato che, non sono stati rilevati danni agli impianti e alle strutture ma nell'area colpita dall'incendio persiste un forte odore non compatibile con la vivibilità degli ambienti e un'importante quantità di residui della combustione avvenuta;

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

l'interdizione dell'utilizzo del piano terra dell'appartamento sito in via Decima Gualdaria 98 Borgo Maggiore, distinto catastalmente al Foglio di Mappa 20 Particella n.211 Subalterni 1, 2, 3 e 4.

L'interdizione sarà rimossa per le vie brevi a fronte di presentazione di comunicazione di avvenuta pulizia dei locali e del ripristino della salubrità degli ambienti.

L'accesso al piano primo potrà avvenire dal piano terra a condizione che vengano utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale a protezione delle vie aeree.

Si notifica ai proprietari dell'immobile interessato per il rispetto della presente ordinanza fino a revoca della medesima e al Corpo di Polizia Civile per quanto di propria competenza.

L'ordinanza è oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 20 giugno 2026/1725 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni